



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

PROC. N. 32-1/2023

Il Giudice designato,

vista la domanda di apertura di una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, presentata dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED];

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC nella persona del dott. Paolo Bellamio, avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale in quanto entrambi i ricorrenti risiedono in Mira;

verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67 e 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;

dato atto che i ricorrenti hanno fatto istanza ex art. 70, comma 4, CCII;

ritenuta l'ammissibilità della procedura familiare in quanto è stato allegato e spiegato che sovraindebitamento ha origine comune;

visti gli artt. 67, 68, 69, 70 CCII;

PQM

- 1) dispone che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori;
- 2) dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta, il piano e il presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che, ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- 3) onera l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentiti i debitori, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano ritenute necessarie;
- 4) dispone che, fino alla conclusione del procedimento, non possono essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;
- 5) vieta ai debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;
- 6) manda alla cancelleria per la comunicazione all'istante ed all'OCC.

Venezia, 18.03.2023.

Il Giudice

(dott.ssa Tania Vettore)